

Il prof. Giuseppe Barbera dal terrazzo del Convento dei Frati minori di Baida illustra le ragioni della difesa del Fondo Luparello  
Foto Gigliola Siragusa

### Che cos'è il paesaggio?¹

Se lo sono chiesto in molti alla ricerca di una definizione convincente valida per tutte le culture, a partire da quelle estetica e filosofica. La più ampia riflessione rimonta al ponderoso saggio di Rosario Assunto sul Paesaggio e l'estetica², nel quale il paesaggio è definito come ideale di bellezza della natura da contemplare quando la si abbraccia con uno sguardo, come oggetto estetico che ci fa gioire. Ne consegue il concetto di una categoria astratta del pensiero, simile ad altre categorie immateriali, come l'etica e il piacere, il cui senso sia largamente condiviso.

Ma quando il paesaggio si configura come bene culturale appartenente alla collettività, come valore da tutelare e difendere, il suo significato è affidato non più alla filosofia, ma al **Diritto pubblico** e cioè alla politica che lo esprime³. **Diritto pubblico** che, affermando la preminenza del pubblico interesse, provvede a tutelare il paesaggio e a salvaguardarlo da ogni manomissione, regolando il difficile rapporto conflittuale fra la collettività a cui compete il predetto valore immateriale e i soggetti a cui appartengono i beni materiali in cui lo stesso valore risiede. Mentre è compito del pianificatore proporre con criterio soggettivo quali parti del territorio vanno tutelate, fra le tante che ne posseggono le qualità e i requisiti ed è prerogativa delle rappresentanze democratiche di imporre vincoli e limitazioni al libero uso dei beni materiali che il **Diritto privato** presuppone.

Fin dal 1939⁴ il legislatore sottopose a vincolo le "bellezze panoramiche considerate come quadri e come punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze" e vi incluse anche "le ville, i giardini e i parchi". E con regolamento attuativo del 1940⁵ istituì i **piani territoriali paesistici**, affidando a



commissioni provinciali presso le Soprintendenze il compito di compilare gli elenchi delle bellezze naturali⁶.

Il tema del paesaggio venne ripreso nel 1947 dai padri costituenti, che gli dedicarono l'art. 9 della Costituzione, in cui si afferma il principio che la Repubblica tutela il paesaggio storico ed artistico della nazione, portando quindi l'attenzione non solo all'ambiente naturale, ma anche a quello ereditato dalla storia.

Le Commissioni provinciali previste dal Regolamento del 1940 vengono nel dopoguerra in gran parte istituite e propongono una prima ipotesi di tutela delle bellezze naturali. Che però non diviene operante con vincoli di salvaguardia e viene ben presto sopraffatta e abbandonata sotto la tumultuosa espansione delle città e l'invasione incontrollata del territorio. **La nozione di paesaggio come valore di bene culturale e patrimonio della collettività espressa dal diritto pubblico, di cui il legislatore aveva solennemente affermato la supremazia, soccombe rispetto al diritto soggettivo a cui corrisponde l'interesse di natura economica espresso dalla proprietà immobiliare privata.** Difficile si rivela infatti la protezione di un valore come il paesaggio che ha fondamento in un'astratta categoria del pensiero (ed è quindi di valutazione soggettiva) e in pari tempo valore di scambio radicato e sedimentato

1 - Ripropongo con i necessari aggiornamenti le mie riflessioni sull'argomento pubblicate da "la Repubblica/Palermo" dell'8 gennaio 2009

2 - Rosario Assunto, *Il paesaggio e l'estetica*, 2a edizione, Edizioni Novecento, Palermo 1973

3 - «Il concetto di paesaggio, va inteso nel senso di morfologia del territorio e di ambiente nel suo aspetto visivo, ribadendo che esso corrisponde ad un valore costituzionale, di carattere primario ed anche assoluto. Tra i diversi interessi pubblici gravanti sul territorio, la tutela ambientale e paesaggistica, in quanto bene complesso ed unitario rientrando nelle competenze esclusive statali, precede e costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici gravanti sul territorio ed assegnati alla competenza concorrente regionale (il governo del territorio; la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali)»

4 - Legge 29 giugno 1939 n. 1497

5 - R.D. 3 giugno 1940 n. 1357



Francesco Lo Jacono  
*Palermo e il monte  
 Pellegrino da un  
 terrazzo 1865-1870*  
 olio su tela 40,4 x 78  
 collezione privata

nell'opinione pubblica e inoltre protetto da un'antica giurisprudenza. A metà degli anni 80, quando del paesaggio resta poco da proteggere, Giuseppe Galasso, sottosegretario ai beni culturali, tenta di porre un freno alla già incombente erosione del territorio e promuove una legge più avanzata<sup>7</sup>, che pretende di rendere oggettiva e non più opinabile la scelta dei beni da proteggere, istituendo un elenco di categorie non più equivocabili. Vengono così sottoposti a tutela i territori costieri sia marini che lacustri, i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde, le montagne, i ghiacciai, i parchi, le riserve, le aree boschive, le zone umide, i vulcani. Si tratta di una linea di difesa compromissoria, non essendo solo quelli elencati gli elementi del territorio in cui risiede il paesaggio, ma è già abbastanza per proteggere quanto resta da salvare nelle parti più significative del territorio dopo i danni inferti dalla speculazione selvaggia. La legge obbliga le Regioni a redigere i piani territoriali paesistici che il regolamento attuativo della legge del 1939 affidava alle Soprintendenze. E le Regioni si attivano a pianificare i propri territori, ricercando regole, procedure, compatibilità, sostenibilità, in una gara di prontezza e velocità proporzionale all'interesse che l'argomento suscita negli ambienti culturali e politici. Da quel tempo vari eventi normativi si sono susseguiti, con i quali si ribadisce e si

consolida a livello nazionale ed europeo la politica di conservazione del paesaggio, dal testo unico sui beni culturali del 1999, al Codice Urbani del 2004, alla Convenzione europea del paesaggio adottata nel 2002.

### Il paesaggio di casa nostra

Palermo ebbe nell'immediato dopoguerra il suo piano paesistico redatto a cura della Soprintendenza ai monumenti ai sensi della legge del 1939. Con il quale si tutelavano le straordinarie peculiarità panoramiche del suo territorio, prima fra tutte la "conca d'oro", ma anche il sistema continuo delle ville settecentesche dei colli e dei loro parchi. Piano mai reso operante e poi dimenticato, travolto dalle note vicende speculative degli anni 50 e 60, legalizzate con gli strumenti urbanistici controllati e pilotati dalla mafia, ma anche da un abusivismo edilizio dilagante che cancellò irreversibilmente il contesto della "conca d'oro"<sup>8</sup>.

I pochi punti di vista panoramici sopravvissuti a quel massacro, sono stati successivamente e fino ai nostri giorni oggetto di continue aggressioni, culminate nell'episodio malavitoso di Pizzo Sella, che hanno ridotto a pochi esemplari i "luoghi della memoria", dai quali si possa ancora ricostruire l'emozione provata dai

6 - Le Commissioni provinciali previste dal Regolamento del 1940 vengono nel dopoguerra in gran parte istituite e propongono una prima ipotesi di tutela delle bellezze naturali, che però non diviene operante e viene ben presto sopraffatta e abbandonata sotto l'espansione tumultuosa delle città e l'invasione incontrollata del territorio

7 - La legge c.d. Galasso n. 431 del 1985

8 - Per "conca d'oro" si intendeva il contesto agrario degli agrumeti esteso ad est della città nel territorio a confine di Villabate, ma in gran parte ricadente in territorio di Monreale



Il panorama di Palermo inquadrato nella distesa del Fondo Luparello  
Foto Gigliola Siragusa

grandi paesaggisti e dai celebri fotografi ottocenteschi, che li hanno tramandati nelle loro opere d'arte.

Fra questi non possiamo non citare la visione di monte Pellegrino dall'Astrachello del principe Filangeri di Cutò a Sant'Erasmo, già deturpata negli anni 30 dall'opera benemerita di Padre Messina e, per quel che resta, oggi a rischio di definitiva scomparsa in virtù dell'inopinato progetto dell'Autorità portuale per l'ampliamento dell'omonimo porticciolo.

Anche la Regione siciliana mise mano al proprio PTP (piano territoriale del paesaggio) e produsse le linee guida del piano, che vennero approvate nel 1999 dando vita a una complessa attività progettuale affidata a diciassette gruppi di lavoro, quanti sono gli ambiti in cui il territorio dell'isola venne suddiviso e fra questi l'ambito del "palermitano". Ma ad oggi, dei diciassette ambiti del PTP siciliano solo quelli di Trapani e di Ustica sono divenuti operanti, altri tre (Caltanissetta, Messina Est e Ragusa) risultano semplicemente adottati, quattro (Messina Ovest e le isole Egadi, Eolie e Pelagie) sono in corso di adozione, per i rimanenti, fra cui Palermo, si prevede

l'adozione entro l'anno corrente<sup>9</sup>. È singolare tuttavia che, mentre si attende l'approvazione ormai prossima dei piani paesaggistici<sup>10</sup>, il Governo della Regione, su proposta del "Piano strategico per Palermo capitale"<sup>11</sup>, abbia adottato un protocollo d'intesa per localizzare il Centro direzionale della Regione nell'area del fondo Luparello, uno dei pochi spazi verdi residuati fra la città e le colline intensamente edificate, di straordinario valore sotto il profilo storico e paesaggistico, peraltro già sottoposto a vincoli ambientale e idrogeologico. E dire che, essendo l'area di Luparello di proprietà del Demanio della Regione, la sua salvaguardia non avrebbe prodotto alcun conflitto fra Diritto pubblico e Diritto privato.

Contro il protocollo d'intesa il Forum delle associazioni<sup>12</sup>, WWF e Legambiente hanno, con il documento accanto riportato, mobilitato la pubblica opinione e indetto lo scorso 17 giugno un raduno di cittadini ed associazioni sul terrazzo del Convento dei Frati minori di Baida, per ammirare il prezioso punto di vista sulla città con sullo sfondo il mare e monte Pellegrino e lanciare un appello al Governo della Regione con lo slogan **"salviamo Fondo Luparello"**. [•]

9 - Informazioni dal gruppo di lavoro operante all'interno della Soprintendenza

10 - A 26 anni dalla legge "Galasso", che li ha istituiti e a 12 anni dall'approvazione delle "linee guida"

11 - Approvato dalla G.C. con delibera n. 251 del 17.12.2010

12 - Amici dei musei, ANISA, Associazione dimore storiche, FAI, Italia nostra, Salvare Palermo